

Mantova, lì **06 Maggio 2013****Circolare N. 15/2013****Alle Aziende Clienti**

- Loro Sedi -

Detrazione IRPEF 50% per impianti fotovoltaici

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013, ha risposto ad una istanza di consulenza giuridica in merito **alla possibilità di fruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica** (in quanto basati sull'impiego della fonte solare, e, quindi, sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia).

Viene affermato che la realizzazione di impianti fotovoltaici è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambi determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile e, pertanto, può fruire della detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di € 96.000,00 (la detrazione diverrà del 36% delle spese sostenute entro la soglia massima di spesa di € 48.000,00 a decorrere dal 1° luglio 2013).

Prima di tale interpretazione ministeriale vi erano dubbi in merito alla riconducibilità dell'installazione degli impianti fotovoltaici agli interventi previsti dall'art.16-*bis*, co.1 lett. h) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede, tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, anche la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (*seppure in assenza di opere edilizie*).

La detrazione fiscale per l'installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica è fruibile solo se l'impianto viene posto direttamente al servizio dell'abitazione (*cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.*). Se la cessione dell'energia elettrica prodotta in eccesso configura l'esercizio di un'attività commerciale (*come nel caso in cui l'impianto abbia potenza superiore ai 20 kw*) ovvero se l'impianto non viene posto a servizio dell'abitazione la detrazione fiscale è esclusa.

Il Ministero dello Sviluppo Economico prevede che la tariffa incentivante derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico non sia applicabile qualora siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

Pertanto, in fase di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico da parte di un soggetto Irpef è opportuno effettuare un calcolo di convenienza economica tra la fruizione della tariffa incentivante erogata dal Gse ovvero della detrazione fiscale Irpef attualmente prevista nella misura del 50% con la soglia di spesa di € 96.000,00 **(dal 1° luglio 2013 nella misura del 36% con la soglia di spesa di € 48.000,00)**.

In merito alla documentazione da conservare, che attesti il conseguimento di risparmi energetici derivanti dall'installazione di un impianto fotovoltaico, viene precisato che la realizzazione dell'impianto comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici: è, quindi, sufficiente conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale. Rimangono applicabili tutte le altre regole previste per fruire della detrazione (*in primis, l'obbligo di effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale*).

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Fabio

DETRAZIONI FISCALI MAGGIORATE PER LE SPESE SOSTENUTE SUGLI IMMOBILI FINO AL 30 GIUGNO 2013

Fino al 30 giugno 2013 i possessori o i detentori di immobili residenziali possono fruire della detrazione Irpef del 50% (ex 36%) in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze.

Per quanto riguarda le imprese, tale detrazione è fruibile dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano la propria attività in forma individuale ovvero con una società di persone, in quanto fruibile dalle sole persone fisiche.

Si riepilogano i requisiti generali che obbligano a suddividere la detrazione spettante in 10 rate annuali di pari importo.

Spese sostenute fino al 30 giugno 2013

- ➔ in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione Irpef spetta in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di € 96.000,00;
- ➔ in relazione agli interventi che realizzano un risparmio energetico la detrazione Irpef/Ires spetta in misura pari al 55% per:
 - la riqualificazione energetica di edifici esistenti con la soglia massima di spesa di € 181.818,18;
 - gli interventi sugli involucri degli edifici con la soglia massima di spesa di € 109.090,90;
 - la installazione dei pannelli solari con la soglia massima di spesa di € 109.090,90;
 - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con la soglia massima di spesa di € 54.545,45;

Spese sostenute dal 1° luglio 2013

- ➔ in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici (con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia) la detrazione Irpef spetterà in misura pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare massimo di spesa per singola unità immobiliare oggetto di intervento di € 48.000,00;

- ➔ **la detrazione Irpef/Ires del 55%**, in relazione ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sugli involucri degli edifici, di installazione dei pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, **non spetterà più.**

Tale detrazione del 55% confluirà per i soli soggetti Irpef nella detrazione del 36% (così come previsto dalla lett. h) del co.1 dell'art.16-bis del Tuir).

Per i soggetti Ires, invece, la detrazione del 55% **cesserà alla data del 30 giugno 2013**, fatta salva la possibilità per le società con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare di fruire della detrazione per le spese sostenute fino al termine del periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2013.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it